

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

82.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARIA TERESA GRANATI CARUSO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO SABBATINI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatore VITALONE ed altri e PECCHIOLI ed altri: Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (<i>Approvati in un testo unificato dal Senato, modificati dalla Camera e nuovamente modificati dal Senato</i>) (3127-B)	1093
PRESIDENTE	1093, 1106, 1115, 1117
BOATO MARCO	1103, 1106, 1107
CARADONNA GIULIO	1110, 1115
DE CINQUE GERMANO	1106
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia</i>	1096, 1117
RIZZO ALDO	1107
SANTAGATI ORAZIO	1097, 1102
TRANTINO VINCENZO	1094, 1096
VIOLANTE LUCIANO	1116

La seduta comincia alle 10.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Vitalone ed altri e Pecchioli ed altri: Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (*Approvati in un testo unificato dal Senato, modificati dalla Camera e nuovamente modificati dal Senato*) (3127-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Vitalone ed altri e Pecchioli ed altri: « Misure per la difesa dell'ordina-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1982

mento costituzionale», già approvati, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 28 gennaio 1982, modificati dalla Camera nella seduta del 5 marzo 1982 e nuovamente modificati dal Senato nella seduta del 7 aprile 1982.

Come i colleghi ricorderanno, nel corso della seduta precedente avevamo concluso le votazioni sulle pregiudiziali presentate.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sulle linee generali della modifica apportata dal Senato.

VINCENZO TRANTINO. Io nutro un'ambizione che voglio subito dichiarare: desidero passare alla storia della cronaca parlamentare, visto che non ho titoli per passare a quella propriamente detta, e voglio legare il mio nome — sperando di avere almeno un lettore in mio figlio — all'opposizione, fino ad ogni possibile resistenza consentita dal Regolamento, all'approvazione di questa legge micidiale, perversa, vergognosa, stupida e rozza, affinché essa non vada ad arricchire il panorama dell'ironia che gli altri paesi fanno spesso sulla nostra legislazione.

So che tutti, fuori dal contesto parlamentare, concordano in gran parte con le cose che ho già detto in aula durante la discussione di questa legge in prima lettura e che sto per ripetere ora e, questo, non perché siano cose originali, ma perché sono dettate da rigore e da semplice ed umano buon senso.

Ho cercato tra la gente, nei caffè, nei circoli, interrogando l'uomo della strada, di fare il conferenziere di questa legge con lo scopo non di esibirmi, ma di accendere il dibattito ed ho raccolto una coraltà di dissensi. Avrei voluto vedere i colleghi trasferiti in seno a queste « assemblee », alle quali partecipava ogni tipo di cittadino: avrebbero avuto modo di costatare come nessuno fosse disposto ad alzare un dito per difendere questa legge; tutti erano contrari, perché una sola riserva si sarebbe potuta prospettare: cosa sia necessario fare per incentivare certi comportamenti da parte dei terroristi. Ecco allora che quel mio obbligo di testimonianza, di

cui dicevo all'inizio di questo mio intervento, diventa esigenza morale ed umana di non prestare, neppure per un solo istante, le mie energie e quelle del gruppo e del partito cui appartengo al varo di una legge che certamente, negli anni futuri, rappresenterà per l'interprete, per il giovane universitario che dovrà stendere la sua tesi, per lo studioso, per il magistrato, per l'avvocato e per il cittadino un fatto stravolgente ed offensivo di quanto c'è di consolidato nella legislazione italiana.

Voglio, per un solo momento, richiamare l'attenzione dei colleghi su quello che è successo due giorni fa al processo per l'Italicus, quando un testimone — di segno opposto a quelli che ivi vengono giudicati — si è presentato davanti al presidente di quella Corte d'assise per dire una cosa agghiacciante e cioè che un certo signor Sanfilippo, che aveva indicato le responsabilità di alcuni condetenuti, l'aveva fatto solo perché voleva aumentare la sua « quota » di pentimento ed ottenere così i benefici della varanda legge sui pentiti. Il che significa una strumentalizzazione maliziosa ed egoista e, quindi, inquinante del tessuto stesso della legge, che è già diventata un punto di raccordo nell'ambiente carcerario dove i detenuti — quelli che hanno il marchio di « politici » — hanno già instaurato un ufficio studi per utilizzare tutti gli elementi a loro disposizione — e sono tantissimi — al fine di evadere il rigore del codice attraverso il provvedimento di cui stiamo discutendo, che neutralizza la punizione dello Stato e vulnera la *par condicio* di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Mentre queste cose avvengono in questo nostro sciagurato paese, si apprende dalla stampa che a New York un pilota, fermato perché sospettato di essere un trafficante di droga per milioni di dollari, attraverso l'istituto dell'*affidavit* è stato indotto a collaborare con l'autorità, dal momento che poteva contare sul fatto che tale collaborazione sarebbe stata premiata con garanzie circa l'irrogazione della pena, certa e preconstituita. Questo pa-

ragone vuole sollecitare una riflessione sui mezzi per incentivare le confessioni: in America non hanno certo avuto bisogno di varare una legge sui pentiti. Riguardo ad essa il nostro Governo trova delle giustificazioni nello stato di necessità in cui ci troviamo in quanto, esso dice, si deve pure individuare il modo per perforare la cittadella dei pentiti. Quello individuato, però, è una resa senza condizioni e lo diventa proprio nel momento in cui il Governo ammette di non avere altri strumenti operativi a disposizione se non quello di istituzionalizzare la delazione ed il tradimento.

Se è vero che c'era l'esigenza di trovare uno strumento da utilizzare contro l'eversione armata, visto che lo Stato della prevenzione è morto da tempo e quello della repressione vaga nell'incertezza, si imponeva una nuova legislazione: ma doveva essere di segno opposto, cioè coerente ed organica e tale da tenere conto soprattutto del diritto sostanziale e di un codice, quello Rocco, che contiene già gli elementi per disciplinare i fenomeni di dissociazione e di collaborazione, consentendo di agevolare e di incentivare alcuni comportamenti.

Se non si volevano utilizzare gli strumenti esistenti, se non si voleva arrivare ad una legge diversa, perché non si aveva la fantasia o il tempo per farlo — il Governo è distratto da tante « emergenze » che non può badare a quelle vere e sostanziali — c'era pur sempre la possibilità tecnica di recuperare l'articolo 4 della cosiddetta legge Cossiga: solo che, ciò facendo, non si sarebbe andati incontro ai guasti che la legge che si vuole ora varare comporta e che sono laceranti. Per un momento, allora, sono costretto a chiedermi come in qualcuno di noi possano convivere due tipi di umanità: quella del cittadino comune, del padre addolorato ed offeso da questo tipo di comportamenti (ed ove così non fosse si tratterebbe solo di stupidità e di cinismo) e quella del legislatore che si fa coccodrillo e che piange sulle rovine dello Stato che ha minato mentre cerca di trovare degli strumenti di

intervento, riuscendo ad individuare solo quello della resa all'eversione armata, offrendole tutte quelle guarentigie che provocheranno guasti ancor più gravi di quelli per i quali ora piange.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIA TERESA GRANATI CARUSO

VINCENZO TRANTINO. Innanzi tutto, abbiamo assistito ad un fenomeno che consiste nel contrasto, sempre più accentuato, tra verità e circostanze ammesse da diversi pentiti. In altri termini, vi sono pentiti che ammettono determinate circostanze e fanno determinati nomi ed altri che, in contrasto verticale con i primi, dicono cose diverse sugli stessi fatti e sulle modalità e le dinamiche delittuose. Allora, facciamo la gara a chi è più pentito? Vogliamo instaurare questa specie di « rifa » per cui chi è più pentito vince? E non vi siete accorti, onorevoli colleghi — parlo a coloro i quali svolgono attività concreta « di toga » — che si provoca una scorporazione dei poteri del giudice, il quale non più si affida, ma si consegna al pentito, che lo porta verso le sue verità, perché non vi sono altri strumenti di confronto, altre possibilità di verifica? Vi accorgete che, nella pratica attuazione di questa perversissima legge, il magistrato, per i tempi brevi di cui dispone, per quelle che sono le sollecitazioni che vengono dalle carceri, per quelle che sono le intese sotterranee ed anche palesi con il terrorismo organizzato, non ha alcuno strumento, è sempre più allo scoperto — starei per dire, se non fosse una immagine inutilmente romantica, che ritorna la figura della « solitudine » del giudice — di fronte ai cosiddetti grandi pentiti che sono poi quelli che devono ottenere i maggiori benefici previsti dalla legge di cui ci stiamo occupando?

A questo proposito, quindi, bisogna far notare che mal si trova chi ha commesso reati di poco conto, chi ha peccato poco; ci vuole tanto peccato per avere tanto pentimento e tanto beneficio.

C'è una equazione diabolica per cui il piccolo pentito, a livello di favoreggiatore, di occasionale collaboratore, che si colloca nell'episodicità terroristica, viene privato dai benefici che questa ignobile legge prevede, mentre, invece, ne godrà il grande assassino, quello dei diciassette omicidi. Si dice che il nostro paese viva aspettando con ansia la prossima domenica nella quale si conclude il campionato di calcio; dopo, sarà impegnato a fare la classifica dei pentiti: il gruppo di testa conta diciassette omicidi, segue quello con gli undici, i nove e così via per arrivare a chi ha commesso un solo omicidio, verso il quale si nutre il massimo disprezzo legislativo perché non potrà mai essere un grande pentito. A questo tipo di ironia siamo arrivati! E, questo, nel momento in cui ci affrettiamo — anzi proprio perché ci affrettiamo — a licenziare una legge di cui dovremmo vergognarci sia un minuto prima di approvarla, per averla concepita, sia un minuto dopo, per non essere riusciti a bloccarla.

Desidero fare una considerazione che forse potrà essere definita «eretica». Il rappresentante del Governo che oggi partecipa alla seduta esercita attività forense e conosce la dinamica delittuosa del sequestro di persona a scopo di estorsione preso in considerazione dall'articolo 630 del codice penale; così come sa cosa succede quando chi ha commesso tale delitto collabora con la giustizia per salvare una vita umana e per rendere un servizio alla collettività. Avete presente la norma? È una norma che abbiamo varato in questa Commissione.

In caso di collaborazione l'articolo 630 del codice penale prevede che la pena non possa essere inferiore agli anni venti di reclusione. Questa novella legislativa l'abbiamo licenziata un anno fa, dicendo che questo costituiva un segnale, uno spunto, un incentivo. Non ci vergognamo ora? Dopo un sequestro, per rientrare nell'ambito del delitto politico, si potrà avere l'alzata di ingegno di dire: «Siamo guerriglieri di assalto! Vi diciamo

perfino come abbiamo ammazzato l'ostaggio!».

Ma in questo modo viene ad essere bruciato ciò che varando l'articolo 1 della «legge Reale» avevamo pomposamente chiamato «nuovo modello di pretesa punitiva dello Stato». Non resta nulla di quell'impalcatura; voi, maggioranza, avevate voluto quella legge, ora dite che non vale più niente.

E in caso di omicidio in sequestro? Nel momento in cui si estingue il bene prevalente della vita? Mi domando come si possono considerare compatibili le norme ora in questione, oltre che con l'articolo 1 della «legge Reale», con l'articolo 630 del codice penale. Sono previste attenuanti in via di decisiva collaborazione oltre quelle dell'articolo 62-bis del codice penale? Nessuna!

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vi sono quelle del numero 6 dell'articolo 62 del codice penale.

VINCENZO TRANTINO. Per i reati contro il patrimonio il numero 6 è inapplicabile; la giurisprudenza è costante su questo aspetto. Come definite allora la collaborazione del reo confesso in caso di sequestro di persona? Il bene supremo della vita non rientra più neanche nelle competenze della Corte di assise, perché l'episodio del «sequestro» prevale perfino sull'episodio «omicidio». L'aver sull'essere!

Personalmente mi ero permesso di presentare un progetto di riforma in ordine alle suddette competenze, ma in questa Commissione non c'è tempo per trattare le cose importanti ed opportune.

Mi chiedo perché avete creato questa difformità di trattamento, esaltando privilegi, contrasti, iniquità e sospetti di intese illecite, cioè la legge sui pentiti? Ripeto che secondo me si tratta di un provvedimento che ha bisogno di attenzione più rigorosa di quella portatagli finora; non si può «licenziarlo» se alme-

no e in subordine, non si prevede il tetto dei dieci anni, non sfondabile, per il beneficio della libertà provvisoria!

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FELISETTI

VINCENZO TRANTINO. Volete per un solo momento rivedere secondo un parametro di costituzionalità le norme che state per approvare? Avete per un solo momento confrontato la natura giuridica dei giudizi di legittimità, nel senso di domandarvi se questa legge possa convivere con l'articolo 1 della legge Reale e con tutta la normativa di cui all'articolo 62 del codice penale in ordine alle attenuanti? Anche utilizzando il suggerimento tecnico del Governo circa il numero 6 dell'articolo 62 non vi siete domandati se è consentito far prevaricare questa legge sulla normativa attualmente in vigore in tema di ravvedimento operoso per i reati di sequestro di persona? Non vi sembra che stiate partorendo un ignobile mostro giuridico?

Posso dire di essere uno di quelli che si sono opposti a questa infamia; chi ad un certo punto voterà, chissà se sarà turbato dalla vergogna di non essere neppure riuscito, come legislatore, ad inserire il tetto dei dieci anni, come ipotesi vicaria estrema, per il beneficio della libertà provvisoria.

Anche se so che è inutile, mi vanto di essere uno dei pochi a rivendicare la propria tensione morale su un provvedimento, disattendendo il quale, ognuno si troverebbe certamente più a posto con la propria coscienza, che non invece operando per il varo del provvedimento stesso.

Fate questo esperimento (che ho richiamato all'inizio del mio intervento): andate in giro, io l'ho fatto; accendete il dibattito e vi accorgete che su questa tematica vi sono solo dissensi; troverete anche insulti: la gente chiede come si faccia a creare una normativa simile.

Sicuramente vi state avviando su una china pericolosa; rileggetevi, dopo che l'avrete approvata, questa normativa sui grandi

pentiti e se avrete ancora riserve di pudore impegnatevi ad arrossire. Riparlate di questa legge con i vostri figli, con le nuove generazioni, magari dopo esservi divertiti a fare congressi del tipo di quelli di Rimini e di Roma; parlate di come si difende la pelle del cittadino e della solitudine del giudice galantuomo. Sul problema dei grandi pentiti si sta manifestando un Parlamento ormai impazzito, infoiato, che sta facendo le corse per liberarsi da quello che sta diventando un onere sempre più pesante sulla coscienza, un ectoplasma imputridito dopo essere stato vivisezionato.

Queste norme che state approvando offendono e stravolgono il principio della *par condicio* di fronte alla legge e non riescono nemmeno a fare il paio con quelle della « santa inquisizione » perché sante non possono essere, bagnate come sono dalle lacrime dei parenti delle vittime, cioè di coloro che vedranno a spasso i carnefici dei propri congiunti, premiati da questa legge.

Per questi motivi il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale fa un punto di onore nell'operare per non far passare tale normativa, considerando che si tratta dell'unica occasione che abbiamo per cercare di ricreare in questo Parlamento l'onore alla vita e la morale del diritto che con questa legge offendete.

ORAZIO SANTAGATI. Sento il dovere di intervenire in questa discussione non perché il mio gruppo — di cui il collega Trantino ha evidenziato chiaramente le posizioni — vuole dilazionare i lavori della Commissione giustizia della Camera. Non è questo l'obiettivo che il nostro gruppo intende perseguire, volendo noi rappresentare innanzi tutto una doverosa presenza, che può acquistare anche il sapore ed il colore della testimonianza nei confronti di un provvedimento che riteniamo del tutto fuori luogo sia sotto il profilo della tempestività, sia sotto quello della opportunità, sia ancora sotto quello della rispondenza ai principi generali del diritto, cui bisogna uniformarsi quando si fanno provvedimenti più o meno di parte. Noi

intendiamo essere presenti in questo dibattito proprio per cercare, nei limiti delle umane cose, di portare un contributo di chiarezza, sperando — perché è sempre vero che la speranza è l'ultima dea — che possa sopravvenire nella maggioranza, le cui fila non sono poi così rigorosamente omogenee, un ripensamento; che possa esservi un momento di meditazione e di riflessione, anche perché da parte di altri gruppi politici sono stati manifestati più o meno drastici contrasti verso questa normativa. Infatti, se questo provvedimento poteva sembrare congruo, accettabile, proponibile ed opportunistico, se non opportuno, quando si riteneva di poter, con queste *éscamotages*, ottenere una più consistente azione di sfaldamento del terrorismo e delle azioni nefande ad esso connesse, non credo che oggi ci sia un qualche machiavello che possa essere adottato come pretesto per rendere accettabile, o anche soltanto per rendere comprensibile, sotto una certa ottica e sotto il profilo di una determinata politica criminale, il provvedimento medesimo. Ormai non c'è più alcuna escusazione perché in questo momento, nello stesso momento in cui stiamo riprendendo la discussione di questo argomento, c'è una giustizia operante che sta celebrando il processo Moro; a qualche chilometro di distanza da questo palazzo, al Foro Italico, si sta celebrando un processo che sta mettendo a nudo tutte le piaghe connesse alla brutale uccisione di Aldo Moro e della sua scorta; processo che sta facendo piazza pulita di certe esperienze e speranze che, prima del successo connesso agli avvenimenti della liberazione del generale Dozier, potevano sollecitare e solleticare una certa politica criminalistica che facesse pensare che, tutto sommato, « questi spareggi valevano bene una messa »; un pentito valeva bene una legge eccezionale e particolare.

Oggi tutto ciò non esiste più; oggi abbiamo la possibilità di fare anche la radiografia del terrorismo e vedere attraverso la sua compagine, nelle sue colonne, nelle sue articolazioni e brigate,

più o meno rosse, che esso ha vissuto la sua stagione; una stagione che faceva leva sul lassismo, sulla vocazione rinunciataria degli organi costituiti e, quindi, traeva alimento dalla stessa abdicazione dei poteri dello Stato. Ormai questo terrorismo ha fatto il suo tempo; ormai non ci troviamo più nell'epoca in cui si poteva portare avanti un progetto di una efferatezza tale da poter far tremare persino i fondamenti dello Stato; oggi si è verificata una divisione, una polverizzazione, una depauperazione delle forze terroristiche, che non intendiamo sottovalutare. Al contrario, diciamo che in questo momento è necessario sfruttare il successo tattico per sconfiggere il nemico quando è in ritirata o in parziale ripiego dalle posizioni che orgogliosamente aveva creduto di poter conquistare. Questa non è epoca di concessioni, di blandizie: è, invece, l'epoca della fermezza. Se poteva, magari, lasciare perplessi, nella fase forte del terrorismo, una politica di durezza, direi che oggi l'unica logica politica da adottare, nei confronti di questi efferati criminali che stanno mettendo a nudo le loro contraddizioni e stanno perdendo la loro presunta credibilità, è proprio quella della fermezza.

Voglio riferirmi adesso all'interrogatorio di Savasta al processo Moro — che oggi è alla sesta o settima puntata, se male non ricordo — perché proprio attraverso il comportamento di Savasta è possibile dimostrare quanto vado dicendo. Questi viene definito da tutti un collaborazionista ma non un pentito, perché rivendica ancora orgogliosamente certe ideologie che sono il fondamento di quel fanatismo che porta a quelle efferatezze che non conoscono limiti; infatti, solo il misticismo — se mi si consente l'espressione — il fanatismo delle idee può giustificare, così come sosteneva Machiavelli, l'uso di qualsiasi mezzo per raggiungere il fine. Tant'è che abbiamo appreso che la condanna a morte di Aldo Moro era scontata, perché non esisteva nella mentalità di quel gruppo di delinquenti una concezione che potesse escludere la condanna a morte; solo il veri-

ficarsi di una condizione avrebbe indotto questa gente a rivedere i propri propositi di condanna (pronunciata senza nessuna parvenza di giustizia, esercitata da un cosiddetto tribunale del popolo); intendo riferirmi alla scarcerazione di tredici terroristi che poteva, su un piano puramente aritmetico, compensare una vita: il rapporto era di 13 a 1. Quindi era una sfida netta ai poteri costituiti che, qualora fosse stata accolta, non avrebbe garantito lo stesso la sicurezza dell'impresa, perché può darsi che da parte di uomini privi di qualsiasi onore e di qualsiasi scrupolo si sarebbe potuto verificare ancora una volta il pentimento della promessa e l'aumento del prezzo per la liberazione del prigioniero eccezionale. Non si può dimenticare poi che gli uomini della scorta di Moro erano stati uccisi subito e nessuna compensazione ci sarebbe stata sul piano dell'effettività delinquenziale di quell'atto. Chi in quei giorni e in quelle ore tremende viveva la vita parlamentare si accorgeva che tutte le tesi erano aperte. C'erano i duri, coloro i quali giustamente ritenevano che non si dovesse accedere a qualsiasi patteggiamento, a qualsiasi incontro, sia pure di compromesso e di stato di necessità, con i terroristi, mentre c'era chi invece indulgeva alla mitezza: in modo particolare, tutti ricordano il tentativo, lo sforzo compiuto dal Sommo Pontefice, che con un gesto senza uguali e senza precedenti nella storia della chiesa si è inginocchiato umilmente dinanzi ai terroristi, chiedendo loro la grazia della vita di Moro; il gesto, meno caritatevole, ma altrettanto indulgente, del PSI, che chiedeva la trattativa e pensava di avere trovato il canale giusto per salvare la vita di Moro. Ci furono altre ipotesi, che non trovarono un coagulo, perché, mentre ancora si sperava in qualche respicenza, in qualche possibile soluzione liberatoria, intervenne la beffa suprema del cadavere di Moro lasciato in via Caetani, a metà strada tra le Botteghe Oscure e Piazza del Gesù, quasi a simboleggiare la sfida nei confronti di un Governo che in quel momento ali-

mentava il compromesso storico e la cosiddetta solidarietà nazionale. Credo che quella che allora avrebbe potuto prospettarsi come una soluzione, sia pure dolorosa, sia pure necessitata, nel senso di cercare attraverso la via del pentimento di infrangere la ferrea legge dell'omertà fra i delinquenti (e per me i brigatisti sono delinquenti, a qualunque colore appartengano: non c'è nessuna indulgenza nei confronti di un colore anziché di un altro), non può più essere nemmeno presa in considerazione. In altri termini, non si può più pensare che provvedimenti, che in quel momento, sotto l'urgenza, la cogenza, lo stato di necessità, potevano essere plausibili e accettabili dal punto di vista della razionalità, se non del rispetto del diritto, della legge e della congruità della difesa dello Stato — che ha il dovere di difendersi dall'assalto dei delinquenti soprattutto quando sono feroci come coloro dei quali stiamo parlando — possano avere oggi un senso. Non si riesce a comprendere il perché di tanto zelo, che potrebbe essere dedicato a cause più lodevoli. Si tratta di uno zelo, che in questo momento comincia a diventare quasi anacronistico.

Oggi è passata tanta acqua sotto i ponti del Tevere e non soltanto del Tevere. Sono intervenuti dei momenti di dissoluzione della compattezza del fronte brigatista che non possono più giustificare il pentimento gratuitamente regalato a questi efferati violatori della legge. Non si può più, neanche sotto il profilo dello stato di necessità o della opportunità di potere, giocare d'astuzia, di furbizia e irretire, attraverso il pentimento, queste forze dell'eversione, poiché sono storicamente avvenuti dei fatti che ormai hanno di molto attenuato, se non annullato, il presupposto originario del provvedimento; poiché ci siamo accorti col passare degli anni, adesso possiamo dire dei mesi, dei giorni, delle ore, che un vero pentimento non ci sarà mai in questa vicenda. Basterebbe fare riferimento a tale proposito al prototipo per eccellenza dei pentiti, il Savasta, l'uomo che con un voltafaccia repentino dal maggiore accanimento ag-

gressivo, che rasentava i limiti della criminalità totale e integrale, è passato alla resa ai poteri dello Stato, ma non pentendosi, bensì giustificando il fallimento delle operazioni brigatiste, riconoscendo sotto una nebulosa giustificazione ideologica e teorica l'inanità della battaglia del brigatismo. Nel confronto fra i poteri dello Stato e le proprie forze, il Savasta ha infatti ammesso il fallimento della battaglia brigatista eversiva dei terroristi.

Nel momento stesso in cui un Savasta rinuncia alla propria ideologia criminale, enunciandone il fallimento, non ci sono più giustificazioni per assumere determinati provvedimenti. I « professorini » e i delinquenti autentici sono tutti nelle mani della giustizia. Ce ne sono ancora tanti altri sparpagliati, ma non vanno certamente trattati con il pentimento, vanno trattati con la detenzione. Coloro che stanno dentro, occorre lasciarli in carcere, non consentire che una volta usciti ripetano le magnifiche gesta che hanno consumato. I brigatisti che sono in libertà debbono invece essere catturati e rinchiusi nelle patrie galere, previo adeguamento degli istituti di pena. Anche questo è un ulteriore capitolo che ci porterebbe a verificare le debolezze e le ignavie, i cedimenti dei poteri costituiti.

Ma intendo occuparmi della tesi principale, dare la mia breve testimonianza nella Commissione circa l'inadeguatezza, l'inopportunità contingente del provvedimento al nostro esame. Esso ormai è superato, non ha più senso, sia perché il pentimento non ha motivo di costituire una molla per lo smantellamento del terrorismo politico, sia perché abbiamo avuto modo e occasione in questi ultimi tempi di renderci conto che non esiste il pentimento. Come può parlarsi di pentimento nei confronti di delinquenti consumati, che in tal modo potrebbero tentare di avvalersi delle indulgenze della legge per farla franca, per pagare le loro nefandezze al minor prezzo penale possibile? Non è consentito che costoro si facciano beffe della giustizia. Proprio il presidente del processo Moro ha consentito che Savasta esprimesse la sua ina-

deguata forma di pentimento. Savasta ha recitato dicendo che non è pentito, che lui soltanto ora si sente disponibile a collaborare con la giustizia perché la battaglia da lui intrapresa insieme ai suoi soci nei delitti si è rivelata inefficace, non ha raggiunto l'obiettivo che doveva raggiungere; sotto questo profilo il pentimento non ha giustificazioni, non ha validità.

Ancora meno ha validità perché il pentimento è un fatto morale, che non ammette contrattazioni: il vero atto di pentimento dovrebbe essere la ricerca dell'espiazione, non una contrattazione. Ma per questo scopo c'è bisogno di fare una legge? Se veramente c'è la presa di coscienza da parte di un delinquente, ci sono tutti gli elementi giuridici per poter attenuare o ridurre la pena che dovrebbe essere irrogata per il delitto commesso. Basta pensare all'articolo 135 del codice penale che consente solo al giudice di applicare le norme concrete rispetto alla punizione contenuta in astratto nella norma stessa.

Chi meglio e più del presidente del collegio giudicante di Savasta è in grado di capire se Savasta sta prendendo per i fondelli la giustizia o se veramente fa sul serio?

Io mi chiedo come si possa in astratto codificare un pentimento che dovrebbe avere alla base sempre un atto di espiazione e quindi un concetto con contenuti morali di alto valore.

Personalmente avrei immaginato più un atto di clemenza del Presidente della Repubblica, il quale — però — lo nega *a priori* perché dice che in materia di terrorismo non intende fare sconti, accogliere domande di grazia.

Allora, se il Capo dello Stato (che oltre tutto è presidente del Consiglio superiore della magistratura, quindi il massimo magistrato del paese) dichiara solennemente che nessun atto di clemenza è consentito, perché dovrebbe essere il potere legislativo a permettere ciò?

Non rappresentiamo noi uno dei poteri dello Stato? Il potere esecutivo non è in condizioni di provocare provvedi-

menti limitativi; il potere giudiziario non accetta, per bocca del Presidente della Repubblica, limitazioni; perché solo noi, potere legislativo, dovremmo frenare la coscienza della collettività?

Io farei un *referendum* — se fosse possibile — per vedere quanti italiani interpellati su questo tema accetterebbero una impostazione del genere. Non dobbiamo dimenticare di essere rappresentanti della sovranità popolare e proprio per questo ci dobbiamo chiedere se le leggi che facciamo sono veramente volute dal popolo. Ripeto, proprio noi — potere legislativo, rappresentanti del popolo — dovremmo consentire questa impunità, che non è necessaria né sul piano della opportunità, né su quello della congruità rispetto alle norme vigenti. Non mi si dica, infatti, che sul piano della legislazione vigente — se si vuole — non si possono compiere atti di indulgenza.

Quando un magistrato si rende conto dei limiti in cui deve muoversi, quando un Presidente della Repubblica dichiara di non accettare di avvalersi, in questo caso, di certe prerogative che la Costituzione ed il diritto costituzionale gli offrono, noi dovremmo — a qualunque costo — creare un istituto nuovo, che non ha alcuna similitudine o possibilità di confronto con altri, «l'istituto del pentimento»?

A mio parere, dobbiamo tenere presente, oltre al fatto che i rimedi già ci sono, che sul piano dell'opportunità i tempi sono passati; anche se è doloroso, dobbiamo ammettere che non siamo più sotto l'egida della opportunità di questo tipo di intervento.

Sotto il profilo della congruità, si potrebbe richiamare l'articolo 133 del codice penale, come del resto il nostro gruppo ha fatto, per cui non starò qui ad elencare tutti i requisiti che consentono al giudice di calibrare l'erogazione in concreto della pena. Non dimentichiamo, poi, che esistono le esimenti e che il diritto penale va guardato sotto il profilo della personalizzazione della pena. Ci sono certamente delitti, quali la banda armata e l'associazione a delinquere, all'interno dei

quali le singole posizioni devono essere considerate proporzionatamente all'attività delittuosa posta in essere. In altri termini, chi ha meno delinquito deve subire una pena diversa da chi ha più delinquito, altrimenti si creano ingiustizie e, soprattutto, si crea una contrapposizione tra delinquente comune e delinquente speciale; e non dico politico, perché questi non sono delinquenti politici, ma comuni. La loro delinquenza è comune ma più grave di quella solitamente indicata con questo termine: infatti, è delinquente comune anche un semplice grassatore di passaggio, mentre questi individui sono infarciti di filosofemi e di neologismi pericolosissimi. E proprio per questa ragione sono più colpevoli: chi fa una rapina, può agire anche sotto un impulso momentaneo, mentre i terroristi non agiscono mai per un tale impulso, perché sono dei teorici della delinquenza; perché hanno studiato a tavolino gli atti delittuosi, ammantandosi di giustificazioni. Considerano l'eversione come un'esigenza e, come tutti i veri rivoluzionari, ritengono che lo Stato di diritto debba essere distrutto.

Non vediamo, quindi, perché coloro che attentano a questo Stato, all'incolumità di noi tutti debbano godere di queste particolari attenzioni a danno di altri delinquenti che, in ogni caso — e lo ripeto — hanno commesso reati meno gravi, proprio perché non legati a teorizzazioni.

Ci troviamo, perciò, di fronte a delle aberrazioni: non è consentito avvalersi delle norme preesistenti, s'ignorano le esimenti, non si ricorre al concetto di stato di necessità e, comunque, a quegli altri che si riferiscono a capi di impunità già contemplati dai nostri codici. Così facendo, il sistema giuridico viene sconvolto; l'introduzione di questo *ius singularis* infligge all'edificio giuridico una ferita enorme, soprattutto se si pensa che un tale concetto potrà essere ripreso in futuro, aprendo varchi spaventosi che indeboliscono la severità della giustizia.

Sento la necessità di ribadire che il nostro codice penale contiene tutti gli strumenti utili a soddisfare le esigenze che stanno alla base del provvedimento

in discussione: sono previste, infatti, le attenuanti generiche delle quali ha già parlato il collega Trantino; è prevista, ove applicabile, l'attenuante del ravvedimento operoso di cui al numero 6) dell'articolo 62 del codice penale; è prevista la possibilità, all'articolo 69, per il giudice di dichiarare la equivalenza tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti in base alla quale esso regola la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di queste circostanze. Inoltre, esiste la possibilità per il magistrato di valutare se il soggetto è meritevole di comprensione, per cui, attraverso questo procedimento di valutazione, si apre un varco alla clemenza. Come ultima *ratio*, è possibile interpellare il Presidente della Repubblica.

Sintetizzando, si può dire che esistono concrete norme non *de iure condendo*, ma *de iure condito* e sono tali e tante da divenire, come a suo tempo ho avuto modo di dire in aula, una specie di privilegio. Con le disposizioni che vi accingete ad approvare si torna indietro; si ritorna al medio evo. Le istituzioni del diritto del Grossi e dei due suoi seguaci assieme a tutta la dottrina fino alla giurpubblicistica moderna ci avevano insegnato che la pena ha senso nel momento in cui può servire a tutelare la società; tutela che deve essere conciliata con l'indulgenza verso il reo. Se non si trova questo equilibrio, si turba il sistema. Quello che voi volete non è giustizia, ma diritto privilegiato che, come ho già detto, ci riporta dentro « la notte del medio evo ». Il risultato finale è che si dà l'impunità, attraverso la solennità di una legge, ad una persona, per il sol fatto che è un confidente. I confidenti, però, esistono da che mondo è mondo, in tutti i regimi, in tutte le epoche; tutti sappiamo lo uso che se ne può fare e nessuno si tura il naso né considera mal riposta la sua convinzione giuridica e politica nel momento in cui viene dato al sicofante qualche premio o gli si consente di eludere la giustizia.

Questo è il fatto: abbiamo istituzionalizzato e codificato il tradimento, la sicofanteria; l'abbiamo voluta edulcorare con

esigenze sociologiche e politiche che oggi non esistono, come non esistevano ieri anche se, in passato, erano più giustificate.

Per correggere tutte queste aberrazioni il nostro gruppo vi ha offerto un'ancora, nel momento in cui si è ampiamente discusso alla Camera in prima lettura il testo trasmesso dal Senato; emendatolo, lo abbiamo a nostra volta trasmesso all'altro ramo del Parlamento, che però lo ha reso ancor più permissivo, vanificando lo sforzo fatto qui alla Camera — al quale aveva valorosamente contribuito il collega Trantino — per migliorare il testo (anche se il nostro gruppo non aveva votato a favore: noi, comunque, essendo avvocati, siamo abituati a prendere in considerazione le subordinate). Il Senato, invece, ha elaborato una mostruosità, introducendo di fatto la post-datazione dell'efficacia del provvedimento.

Quella che la Commissione sta discutendo potrebbe essere denominata « legge Savasta ». Il provvedimento infatti, attraverso la post-datazione dell'efficacia, può essere considerato *ad personam*. Contro la post-datazione si è battuto al Senato il collega Filetti, che si è impegnato per il ripristino dalla data del 12 settembre del 1981, proprio perché la post-datazione significa attribuire un'autorizzazione implicita a commettere ulteriori reati. Tale post-datazione cozza contro ogni principio di diritto: quando mai una norma di clemenza, un'amnistia preannunziata, viene poi spostata all'infinito? Una norma di clemenza si attesta (non dico che si ferma, come sarebbe doveroso) al momento della presentazione del relativo provvedimento, altrimenti avrebbe il significato di una licenza a delinquere.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIANFRANCO SABBATINI.

ORAZIO SANTAGATI. Tale licenza a delinquere peserebbe sul legislatore e non sarebbe ammissibile e accettabile. Ecco perché, avviandomi alla conclusione, nel rispetto dei tempi regolamentari che sono

concessi in sede di discussione generale, debbo ribadire l'opposizione di principio al provvedimento, che non è passibile neanche di giustificazioni di ordine contingente, temporale, provvisorio e occasionale o promiscuo.

C'è un'altra proposta che vorremmo venisse presa in considerazione, vale a dire quella di sospendere l'esame e rinviare l'approvazione del provvedimento stesso. Non ce lo prescrive il medico di approvarlo in questi giorni! Nessuno ce ne farebbe un atto di accusa; semmai tale rinvio diventerebbe un atto meritorio del Parlamento. Abbiamo visto come il Senato non sia rimasto soddisfatto del testo; abbiamo visto come noi non siamo molto contenti della «scontentezza» del Senato. Ci sono del resto dei provvedimenti che sono pendenti da anni, anche se meriterebbero, in molti casi, di essere varati. Esorto i colleghi a porre questo provvedimento nel cassetto: potrebbe essere un'esca, perché i brigatisti capirebbero che un provvedimento del genere se lo debbono meritare e quindi compiere atti di respiscenza, sradicando un vergognoso bubbone. Soltanto in tal caso, quando la delinquenza efferata e organizzata fosse completamente distrutta ed eliminata, a quel punto essi potrebbero ottenere clemenza, da parte del Parlamento; può darsi che a quel punto anche lo stesso Presidente della Repubblica non sarebbe più contrario ad eventuali atti di clemenza che rientrino nella sua competenza.

Oggi un provvedimento siffatto servirebbe soltanto ad umiliare lo Stato e (consentitemi questa nota triste) a fare amaramente piangere le vittime del pentimento. Infatti, si parla molto dei delinquenti, ma non delle parti civili. Dei morti ammazzati nessuno ne parla! Eppure queste famiglie sono nel lutto. Abbiamo delle dichiarazioni da parte dei parenti delle vittime. Cito l'ultima, quella del padre del giornalista Tobagi, che non riesce a darsi pace, nella prospettiva che ai delinquenti, ancora rimasti nell'ombra, che hanno assassinato suo figlio, possa essere riconosciuta la non punibilità. Se non lo

fate per una visione di rigore, di giustizia, fatelo per lo meno per una giusta, doverosa memoria verso coloro i quali sono stati le vittime di questi delinquenti efferati e fate sì che, se la giustizia in Italia può ancora avere un significato, non si consumi un'ingiustizia con il provvedimento al nostro esame, tanto improvido, tanto lontano dalla coscienza giuridica e morale del popolo italiano.

MARCO BOATO. Avrei preferito di non dover parlare, nel senso che avrei preferito che il provvedimento al nostro esame non ci fosse rinviato dal Senato con ulteriori modifiche peggiorative. Una volta che ciò si è purtroppo verificato, pur con una certa perplessità e con un certo tormento, che mi accompagnerà in tutto questo intervento, avrei comunque preferito che venisse accolta una delle due pregiudiziali, quella di costituzionalità o quella di merito, che nella precedente seduta avevo presentato, anche se, evidentemente, in questo caso l'iter dell'intero provvedimento sarebbe stato bloccato. Mi rendo conto dei contraccolpi, anche gravi e seri, che questo tipo di blocco avrebbe determinato. Se userò delle affermazioni di contenuto pesante, anche se di tono pacato, è perché personalmente sono letteralmente sconcertato e disorientato da ciò che, in rapporto al contenuto del provvedimento e particolarmente in rapporto al contenuto dell'articolo 6, che specificamente dobbiamo esaminare oggi, è avvenuto nel rinvio da un ramo all'altro del Parlamento, e in particolare nel corso del dibattito che si è svolto in commissione al Senato e in quello svoltosi in aula, sempre al Senato, nei primi giorni di aprile. Sono sconcertato e allibito, perché in tutta la mia pur breve vita parlamentare (ormai sono tre anni) non ho mai letto affermazioni così incredibili e inaccettabili sotto qualunque profilo di razionalità logica, giuridica e politica, anche nei casi di razionalità politica diversissima dalla mia. Si tratta di affermazioni prive di senso, per questo evidentemente pericolose in relazione al significato specifico di

questo provvedimento ed anche per quanto riguarda il tipo di indicazione che esso dà e l'utilizzazione che di esso si dovrà fare in sede giudiziaria.

Non ho né l'intenzione, né il tempo di riprendere tutta la discussione e la riflessione, di carattere politico, istituzionale, giuridico, culturale, per certi aspetti di carattere morale, comunque la complessa riflessione di carattere teorico, che sul provvedimento al nostro esame è stata compiuta. Lo abbiamo fatto in prima lettura ad un livello complessivamente dignitoso all'interno di questa Camera, sia nella Commissione, sia in aula. È una riflessione che non voglio riprendere, anche se avrei voglia di farlo. Credo che al momento in cui stiamo arrivando, sulla soglia del varo definitivo di questa legge, forse sarebbe utile e necessario riprendere alcune considerazioni di fondo: se non altro per me stesso, perché mi sto accingendo — con un forte disappunto — a modificare il voto di astensione, che avevo dato meditatamente in prima lettura, in un voto negativo, soprattutto perché la modifica — richiesta dal gruppo comunista e dalla sinistra indipendente e accettata dalla maggioranza — ottenuta al Senato, ha fatto irrimediabilmente pendere la bilancia da una sola parte, quella peggiore di questa legge.

Voglio soltanto tornare su una riflessione. Più volte ho detto, anzi abbiamo detto da punti di vista diversi, ma non sempre opposti, che questa legge ha due filoni di ispirazione all'interno di una strategia globale di lotta politico-istituzionale contro il terrorismo: quello che punta alla dissociazione dal terrorismo e quello che punta alla collaborazione, anche se interpretata come forma di dissociazione particolare nei confronti del terrorismo stesso.

Ho sempre detto che personalmente ritengo assolutamente positivo e prioritario il significato strategico, nella lotta contro il terrorismo, del fenomeno della dissociazione, ed ho sempre detto (fin dai tempi della discussione sugli articoli 4 e 5 del cosiddetto decreto-legge Cossiga) che nutri-

vo forti perplessità — pur non negandone sempre l'opportunità — sui gravi rischi che la filosofia del « pentitismo » introduceva all'interno non solo della lotta contro il terrorismo, ma anche del sistema penale e giuridico nel suo insieme.

Tutto questo lo abbiamo discusso a lungo. Personalmente ho ritenuto che i pochi elementi che faticosamente, nella prima fase dell'*iter*, sono stati inseriti in questo provvedimento sotto il profilo della dissociazione fossero sufficienti, anche se non soddisfacenti, per bilanciare un giudizio personale drasticamente negativo sulla filosofia dell'articolo 3 di questa legge (e sugli articoli 4 e 5 del decreto-legge Cossiga ispirati alla stessa logica). Cioè, un certo bilanciamento si poteva rilevare fra le due tendenze sopra richiamate, e tutto questo mi aveva convinto, alla fine, che, nella sostanza, il provvedimento era non del tutto negativo (con scandalo anche di qualche collega radicale).

Per questo motivo — come ho detto — non avevo votato contro questa legge e mi ero astenuto; infatti, con quel voto mettevo le preoccupazioni sul significato strategico complessivo della lotta contro il terrorismo — anche attraverso strumenti discutibili come questo — al di sopra dello stesso rigore formale.

Ricordo che dissi che questo Parlamento, dal 1974 non faceva altro che adottare una legge speciale dopo l'altra in materia di criminalità e di terrorismo e che non c'era ombra di dubbio che questo era uno strumento (la legislazione speciale) tipico dell'emergenza. Mi auguravo che questo provvedimento sarebbe stato l'ultimo delle leggi tipicamente eccezionali, ravvisando in esso — in qualche misura — i segni e le potenzialità di una pur parziale inversione di tendenza, di una fuoriuscita dalla logica della stessa legislazione eccezionale.

Quante volte abbiamo ricordato come si poteva già individuare all'interno del sistema penale vigente, nei precedenti della legislazione d'emergenza, una serie di strumenti atti ad incentivare il fenomeno della dissociazione dal terrorismo.

Si trattava di verificare in quale direzione questa legge sarebbe stata accentuata e quale delle due « filosofie » sarebbe stata privilegiata.

Gli emendamenti più gravi, sotto il profilo della dissociazione, furono purtroppo quelli che esprimevano le proposte della sinistra, dell'opposizione, al Senato (ed in parte anche alla Camera, ma il caso peggiore è quello del Senato) e che ebbero l'appoggio del senatore Valiani, principale protagonista all'interno della maggioranza di Governo della logica assolutamente contraria alla filosofia della dissociazione, centrata solo sulla « collaborazione » delatoria.

Cito, per esempio, la seconda parte del punto *b*) del primo comma dell'articolo 1 (quello che riguarda l'impunità nei casi di dissociazione per coloro che si sono macchiati solo di reati di partecipazione ad associazioni a carattere terroristico e di reati a questi connessi strumentalmente). La proposta passata al Senato, con il favore dell'arco di forze politiche che ho detto, ha snaturato il significato originario dell'articolo 1 che recava modifiche all'articolo 309 del codice penale.

Personalmente ho cercato di mettere in guardia contro questo tipo di logica deviante, peggiorativa di quello che è lo stesso testo del codice Rocco. È evidente che all'interno del codice di uno stato totalitario vi sia quel tipo di logica, assieme ad alcuni elementi di concezione liberale che erano rimasti ed in qualche misura sono stati paradossalmente cancellati in epoca più recente.

Molte volte ho ricordato alcuni aspetti del codice Rocco come aspetti che appaiono purtroppo singolarmente garantisti rispetto alle degenerazioni successive; non fa certo piacere, ma bisogna riconoscerlo con lealtà. Ad un certo punto ci si è accorti che la legge non aveva in realtà due strategie che si bilanciavano: infatti essa — purtroppo per iniziativa della sinistra al Senato — veniva attratta tutta dalla logica della « collaborazione » ed assimilata alla filosofia dell'articolo 4 del decreto-

legge Cossiga e dell'articolo 3 del disegno di legge originario; e, questo, in nome della concezione teorica e strategica di chi non crede alla strategia della dissociazione nella lotta contro il terrorismo. Trovo tuttavia legittimo adoperarsi per ridimensionare una strategia che non si condivide; quello che invece, secondo me, è inconcepibile ed inaccettabile è la mancanza di corrispondenza tra certe dichiarazioni e certe azioni, che si rifanno a principi giuridici e legislativi assolutamente opposti a quelli dichiarati.

Un esempio tipico di tale contraddizione è la modifica introdotta al primo comma dell'articolo 6 del testo al nostro esame riguardante la libertà provvisoria, riferita agli articoli precedenti e, in particolare, all'articolo 3, che tratta della collaborazione. Personalmente ho insistito affinché si procedesse secondo una linea di coerenza. Infatti, una volta che lo Stato, il Parlamento, il Governo, le istituzioni indicano ai terroristi due strade per redimersi, cioè la dissociazione da un lato e la collaborazione dall'altro, che vengono premiate in maniera diversa, dovrebbero avere la coerenza morale, prima ancora che politica e giuridica, di stabilire che la libertà provvisoria può essere concessa in tutti e due i casi. Dovrebbe, cioè, essere rimessa al magistrato la facoltà discrezionale di valutare l'opportunità della concessione della stessa. Che la si debba rendere concedibile comunque, in entrambi i casi, dovrebbe essere un dato elementare da tutti acquisito. Se il Parlamento, lo Stato o la magistratura hanno riconosciuto che una certa persona si è realmente dissociata, per cui ad essa vengono applicate le attenuanti di cui all'articolo 2, perché non rendergli concedibile la libertà provvisoria? Per questa ragione ho proposto che il primo comma dell'articolo 6 venisse riferito non solo al secondo comma dell'articolo 3, ma a tutto il complesso di quest'ultimo nonché alle attenuanti di cui all'articolo 2.

Cosa è successo dopo l'approvazione del provvedimento alla Camera in un testo modificato? È successo che si è aperto un dibattito assolutamente incredibile.

Esempi di tale incredibile dibattito se ne possono fare numerosi. Mi riferisco come esempio ad un articolo finalizzato a sostenere che la Camera aveva varato un provvedimento eccessivamente permissivo e lassista nei confronti dei grandi terroristi, per cui un pluromicida poteva essere facilmente scarcerato. Si tratta di un articolo del senatore Anderlini, persona che stimo e di cui sono amico, ma che proprio per questo mi ha lasciato particolarmente sconcertato. Su *la Repubblica* del 31 marzo 1982 il senatore Anderlini, stigmatizzando le modifiche apportate dalla Camera, scrive: « Ed è proprio in questo quadro che l'emendamento all'articolo 6, introdotto dalla Camera, supera a mio avviso ogni limite di recepibilità. In base a quell'emendamento, infatti, tutti i terroristi dissociati ed anche parzialmente collaboranti (sono alcune centinaia ormai tra i circa duemila arrestati), purché abbiano subito il giudizio di primo grado, possono essere messi in libertà provvisoria. Anche se non hanno dato piena collaborazione alla giustizia, anche se si sono macchiati di gravissimi reati di sangue. Qualcuno ha parlato di resa, di cedimento grave dello Stato ». Vorrei chiedere a me stesso ed alla maggioranza, visto che a suo tempo l'ha accettato, cosa significhi l'emendamento approvato dalla Camera. Infatti, l'interpretazione che ne è stata data durante il dibattito al Senato è falsa e mi auguro che in proposito anche il collega Onorato prenda posizione in questa sede. Il senatore Anderlini ha sostenuto, infatti, che si consentiva la libertà provvisoria per tutti i terroristi dissociati e collaboranti e questo significa dire il falso spudoratamente e fare un'operazione davvero sporca. Non riesco a capire perché si sia voluta fare questa cosa sconcertante, perché si sia voluta approvare al Senato una modifica davvero disgustosa e degenerata.

GERMANO DE CINQUE. Piano con quel termine!

PRESIDENTE. Sia più cauto, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Desidero fare un altro, diverso esempio. Su *Il secolo XIX* è riportata una intervista con il senatore Cioce, relatore del provvedimento al Senato, che sostiene: « Diciamo la verità, si poteva benissimo votare oggi e definitivamente il testo della Camera. Non siamo quasi tutti d'accordo che si tratta di una legge urgente? ». L'intervistatore chiede: « E allora perché modificarla ancora? » « È stata una richiesta dei comunisti e degli indipendenti di sinistra. Anderlini ha gridato allo scandalo, arrivando a dire che erano pronti a uscire centinaia di terroristi in libertà. Questa modifica è il prezzo che si sta pagando al PCI, per far votare una legge così importante da una maggioranza amplissima ». Il senatore Cioce continua dicendo: « Non posso nascondere che la legge che oggi andremo a modificare servirà solo ai cosiddetti grandi pentiti — ricordo ai colleghi che si tratta del relatore di maggioranza! — che sono grandi solo perché grandi e gravi sono le cose commesse e confessate. E se così è, saremo purtroppo costretti ad assistere all'intollerabile e certamente imprevedibile (o forse facilmente prevedibile) fenomeno di vedere circolare in libertà provvisoria solo coloro che, resisi autori di molteplici delitti di sangue, hanno avuto la possibilità di confessare tutto, dando a tale confessione una rilevanza eccezionale. Ma teniamo presente che solo i grandi terroristi possono diventare grandi pentiti. Usciranno in libertà provvisoria, dunque, solo i "divi" del terrorismo. Sava sta potrebbe uscire già tra un anno, forse prima! Alla domanda: « E che ne sarà dei piccoli pentiti? », il senatore Cioce risponde: « Queste sono persone che si pentono e confessano, ma la loro confessione non può avere quella stessa rilevanza che si può attribuire alle confessioni dei loro compagni. E se questi piccoli pentiti non sanno o sanno poco, certamente la libertà provvisoria non l'avranno, perché l'apporto che potranno dare

alla scoperta della verità non sarà stato certamente di eccezionale rilevanza. È questo il problema che mi lascia estremamente pensoso».

L'intervistatore chiede: «Allora voterà contro questa norma?». «Ma come faccio? Sono il relatore. Diciamo che il mio voto favorevole all'emendamento proposto dal Governo vuole essere esclusivamente — insisto sull'avverbio — la rispettosa accettazione di una volontà di maggioranza». In sostanza, il relatore del Senato ci dice che la maggioranza e il Governo sono stati «ricattati» da una forza di opposizione. L'opposizione ha esercitato una pressione politicamente grave, ma del tutto legittima: una forza di opposizione fa il suo mestiere. Il Governo però si è fatto «ricattare» sulla base di una dichiarazione assolutamente falsa, sulla base di una interpretazione della legge da anal-fabeti giuridici.

Ripeto che sono amico di Anderlini, e non voglio certamente offenderlo, ma sono sconcertato dalle affermazioni da lui pronunciate al Senato e dalla circostanza che il Governo si sia fatto ricattare su un punto che peraltro era già stato approvato a grande maggioranza dalla Camera dei deputati. L'unico modo di superare questa *impasse* era quello di fare riferimento sia all'articolo 8 che all'articolo 3, più volte citati. Modificare invece il riferimento all'articolo 3, in maniera tale da poter concedere la libertà provvisoria solo nei casi previsti dal secondo comma di tale articolo, che tutti conosciamo a memoria, vuol dire che unicamente i grandi pentiti, coloro i quali abbiano commesso grandi reati, e per questo abbiano dato grandi apporti di collaborazione, potranno uscire usufruendo della libertà provvisoria. Gli altri pentiti — non i dissociati! — i «delatori», che si sono limitati a compiere pochi reati e che quindi potranno confessare pochi fatti o denunciare solo pochi ex-compagni, costoro, se vorranno uscire dopo l'approvazione del provvedimento, dovranno inventarsi altri fatti e altri correi, dovranno trasformare la loro «piccola» collaborazione —

perché «piccolo» è stato il loro ruolo all'interno del terrorismo — in una «grande» collaborazione. Essi dovranno inventarsi dei fatti anche quando non esistano, in modo da divenire grandi protagonisti del terrorismo, e poter dare un contributo «di eccezionale rilevanza»!

La devastazione morale, giuridica, penale e processuale che tutto ciò comporta è priva di precedenti nella storia del nostro paese. È una vera e propria degenerazione, prima ancora culturale che giudiziaria. *Dura lex, sed lex*. Pochi reati commessi non consentiranno a nessuno di essere classificato tra i pentiti «di eccezionale rilevanza». Sul piano giudiziario, ciò è spaventoso. A quel punto, per uscire dalla galera, i piccoli terroristi dovranno inventarsi grandi reati. Ripeto, è spaventoso l'effetto criminogeno: verrà moltiplicata la cultura del sospetto, ci sarà una ulteriore degenerazione nel ruolo già difficile dei magistrati, che dovranno valutare le chiamate di correo sul metro della modifica introdotta su iniziativa del PCI e degli indipendenti di sinistra e accettata dalla maggioranza e dal Governo. Il senatore Iannelli, socialista, ha affermato giustamente che sarebbe stato opportuno approvare il testo della Camera, però lo stesso senatore ha dichiarato di accettare la modifica. Nella scorsa seduta il collega Rizzo è intervenuto in sede di discussione sulle pregiudiziali proposte, in ordine al concetto di «eccezionale rilevanza». Posso condividere il suo intervento, come interpretazione estensiva della relativa norma. Ma il gruppo comunista ha già spiegato il suo concetto di «eccezionale rilevanza».

ALDO RIZZO. La legge parla di «eccezionale rilevanza» dei comportamenti, non degli elementi di prova. Comunque, l'interpretazione della legge viene effettuata dai giudici.

MARCO BOATO. Non è che un brigatista può essere più o meno pentito!

Si farà riferimento, per quanto riguarda il comportamento dei brigatisti, all'effi-

cazia che il comportamento di collaborazione avrà avuto. Ho apprezzato lo sforzo interpretativo del collega Rizzo, ma non me la sento di coprire e avallare il suo tentativo di « tamponare » la falla. È un tentativo che oltretutto mi pare privo di oggettiva consistenza. Credo che il collega Rizzo, e gli altri colleghi della sinistra indipendente, dovrebbero avere il coraggio di ricordare agli altri colleghi deputati quanto è avvenuto al Senato.

In quella sede il senatore Anderlini ha sostenuto che la Camera ha profondamente modificato il provvedimento, abbondando nelle concessioni, proprio mentre in quel ramo del Parlamento si fa strada l'incentivazione a meri calcoli utilitaristici. Evidentemente, secondo il compagno Anderlini, bisogna prevedere delle concessioni solo per i grandi terroristi.

Il senatore Branca, della sinistra indipendente, nella prima parte del suo intervento ha affermato dei concetti condivisibili: « La legislazione sui pentiti, che secondo i suoi sostenitori offre lo strumento più adeguato per combattere il terrorismo, non discende da principi di natura costituzionale e non ha dignità etica, ma sembra dettata dalla ragion di Stato, che impone di far leva sulle debolezze umane dei terroristi arrestati, e porli in contrasto con la loro organizzazione, per ottenere informazioni, offrendo in cambio sostanziosi benefici. Si tratta di un semplice rapporto di prestazione e contraprestazione fra il terrorista pentito, la cui collaborazione viene premiata dalla legge molto più di quella del comune delinquente, e lo Stato, il quale però da parte sua si spinge oltre la misura ragionevole del compenso generalmente assicurato agli informatori e ai delatori, fino a giungere a tanto drastiche riduzioni di pena da configurare una quasi impunità anche per i terroristi pluriomicidi ».

Dopo aver affermato ciò, il senatore Branca conclude dicendo: « Espresa la sua personale avversione a provvedimenti del tipo di quello in esame, preannuncia che la sua parte politica esprimerà voto contrario sul disegno di legge in discussione qualora non venga ripristinato l'ori-

ginario testo dell'articolo 6 approvato dal Senato! ».

Conosco da molti anni e stimo l'ex presidente della Corte costituzionale Branca e mi domando come sia concepibile che un uomo di altissimo livello giuridico possa esprimere tali posizioni contraddittorie.

Nella seduta del 2 aprile un altro magistrato insigne, di Milano, il senatore Liberato Riccardelli, anch'egli persona che stimo e conosco da anni, secondo il resoconto, afferma: « Sottolineata l'esigenza di ripristinare il testo approvato dal Senato in materia di libertà provvisoria, e a tale scopo ricorda di aver proposto un emendamento analogo a quello del Governo, esprime una valutazione complessivamente negativa del provvedimento che, oltre ad essere tecnicamente mal formulato, è soprattutto troppo generoso verso quanti si sono macchiati di gravissimi delitti ». Egli riesce in sostanza a reclamare che bisogna ripristinare il testo del Senato, però lamentandosi al tempo stesso che il provvedimento è troppo generoso verso coloro i quali si siano macchiati di grandi delitti! Rivendica che solo con il secondo comma dell'articolo 3 si possa applicare il primo comma dell'articolo 6, e tuttavia lo stesso senatore Riccardelli protesta poiché il provvedimento è troppo generoso con i pluriomicidi! Non capisco come egli possa formulare affermazioni di tale infondatezza, di tale assurda contraddittorietà. Quando le ho lette per la prima volta, non ho creduto ai miei occhi. Mi domando anche quali rapporti intercorrano fra i gruppi parlamentari comunisti e della sinistra indipendente della Camera e del Senato e come sia possibile che i gruppi parlamentari comunista e della sinistra indipendente del Senato chiedano che vengano approvati simili emendamenti.

Il senatore Riccardelli, bontà sua, conclude dicendo: « La possibilità di profittare dell'attuale crisi del terrorismo non deve in alcun modo determinare un abbassamento di livello del sistema giuridico italiano, e pertanto, pur associandosi al preannunciato voto favorevole del suo

gruppo, tiene a sottolineare che esso ha il significato di una scelta necessitata».

Andiamo avanti; il senatore comunista Benedetti afferma che bisogna rispettare i necessari caratteri di generalità ed astrattezza, come se l'unica modifica che chiede non fosse proprio quella che nega la generalità e l'astrattezza! Poi dice: « Occorre evitare un pericoloso squilibrio della normativa in senso lassista » (ma non è il peggiore squilibrio dire che il grande pentito, solo lui, può uscire?), « quale certamente si avrebbe se si adottassero le norme approvate dalla Camera dei deputati in materia di libertà provvisoria, in quanto ciò comporterebbe la dilatazione delle ragioni di allarme sociale ed il rischio che l'opinione pubblica ponga sotto accusa l'intera legge, la cui utilità è invece evidente ».

Ma Benedetti non ha letto, non sa che tutto l'articolo 3 è riferito esclusivamente ai « pentiti »? Riferendosi al « tetto » dei dieci anni, prosegue: « Del resto, nel corso della discussione in Aula alla Camera dei deputati, un emendamento che sostanzialmente ripristinava il testo del Senato non è pervenuto all'approvazione forse solo per motivi procedurali ».

Come fa il gruppo comunista ad avalare comportamenti assurdi e contraddittori di questo genere? Come si può affermare ora di fatto che al di sopra dei dieci anni di condanna si dà la libertà provvisoria, mentre al di sotto di quel tetto non si esce dal carcere? Infatti, si torna al problema dei grandi terroristi, che usufruiscono di questa concedibilità, mentre il piccolo pentito non esce di galera. Come si può sostenere una idiozia del genere? Magari fosse solo un *lapsus* di questo oratore! Ma no, tutti quanti in fila, uno dietro l'altro, ripetono la stessa cosa, come se fossero andati a scuola da un maestro impazzito.

Il 7 aprile, giorno in cui si vota al Senato, il senatore Cioce, relatore, ripete cose già da lui dette, cioè afferma che non è sostanzialmente d'accordo con questa modifica, che gli è stata imposta e che darà la libertà provvisoria solo ai grandi pentiti colpevoli di molteplici delitti « mentre certamente sarà negata »

(dice il relatore) « a coloro che solo marginalmente hanno partecipato ad atti terroristici e che quindi non possono fare rivelazioni di grande peso ». E conclude: « Accetto questa modifica solo per rispetto della volontà della maggioranza ».

A questo punto il ministro Darida interviene a sua volta e poi parla il senatore Gozzini: « Va dato atto anzitutto al Governo di aver accolto l'insistente richiesta dell'opposizione, presentando un emendamento identico a quello della sinistra indipendente che ripristina il testo approvato in prima lettura dal Senato ». E continua affermando che « tra i casi di eccezionale rilevanza rientra quello di Antonio Savasta, che verrà dimesso in libertà dopo una carcerazione certamente inadeguata in rapporto ai crimini commessi, ma del quale per altro non si può ignorare il contributo dato alla lotta al terrorismo ».

Il senatore comunista Graziani aggiunge che « onde prevedere una scala di misure premiali che non alteri il rapporto tra la benevolenza dello Stato e l'entità della collaborazione, questa legge deve avere un suo punto di severo equilibrio proprio per utilizzare in modo appropriato il fenomeno della dissociazione e portare alle estreme conseguenze la crisi politica del terrorismo ». Non si riesce a capire di cosa parli: prima di equilibrio e poi di dissociazione. Evidentemente gli hanno detto di dire qualcosa, ma lui non sa cosa dire e di che cosa parlare.

Ancora il senatore Gozzini, in sede di dichiarazione di voto finale, evidenzia « tra le modifiche positive apportate dalla Camera dei deputati la maggiore discrezionalità concessa al giudice dal secondo comma dell'articolo 3 ». Ma in questo articolo 6 si dice esattamente il contrario, perché si vieta la discrezionalità per tutta la fascia dei piccoli pentiti! Gozzini ribadisce, poi, in relazione all'inaccettabile estensione dei benefici disposta con la modifica dell'articolo 6 dalla Camera dei deputati — e ora corretta dal Senato — che « non è certo intenzione del legislatore adottare un atteggiamento lassista nei confronti dei terroristi: a giudizio dell'opposizione di sinistra il secondo comma del-

l'articolo 3 non potrà perciò che essere applicato a pochissimi casi».

Queste sono le cose sostenute dai comunisti e sinistra indipendente al Senato. Vi do atto che alla Camera il dibattito era stato di livello almeno più dignitoso; quando si è preteso di privilegiare solo il comportamento di collaborazione, se ne sono tratte le conseguenze per tutti i «pentiti», e nessuno ha avuto il coraggio di dire cose del genere.

Vi rendete conto che una volta detto che date la libertà provvisoria solo ai pentiti — e non ai dissociati — non potete poi privilegiare solo i «grandi pentiti» e discriminare i piccoli pentiti? Forse la Corte costituzionale non boccherà queste norme perché qualcuno mi ricorda che le misure di maggiore favore non vengono mai dichiarate incostituzionali, ma è sufficiente questo per tranquillizzare le coscienze di fronte ad una simile mostruosità giuridica?

A questo punto siamo noi i soli responsabili; questo Parlamento, questa Camera sono i responsabili di queste norme degeneri. Le forze politiche che al Senato si sono assunte questa responsabilità — e lo dico con durezza e preoccupazione — devono, in coerenza con posizioni precedentemente assunte qui alla Camera, provocare un ripensamento dell'altro ramo del Parlamento. Personalmente, non vedo altra via d'uscita che non sia demagogica o che non faccia mettere «la testa sotto la sabbia». Il mio tono in questa occasione non è certo ricattatorio, perché il mio voto non conta quasi nulla; dico queste cose, perciò, solo perché sono tormentato, così come lo ero quando mi sono astenuto dalla votazione di questo provvedimento all'esame dell'Assemblea, in nome delle molteplici preoccupazioni di cui mi facevo e mi faccio carico sia in senso positivo, sia in senso negativo, nella lotta contro il terrorismo.

Di fronte alla situazione attuale non posso che esprimere un voto apertamente contrario, che certamente non servirà a cambiare le cose, perché voi, con un colpo di maggioranza, approverete la modifica

introdotta dal Senato. Eppure il mio atteggiamento non è certo ostruzionistico, perché il mio intento è quello di migliorare il testo, inducendovi ad approvarne uno almeno più «decente», in coerenza con quanto voi stessi avete sostenuto nel momento in cui, in aula, abbiamo insieme discusso quasi guardandoci negli occhi. So che nessuno ha votato a cuor leggero — sia a favore sia contro — su questo provvedimento, perché grandi erano le preoccupazioni legate al suo effettivo significato.

Una riflessione ulteriore non dovrebbe dunque essere chiesta ad un singolo come me, ma dovrebbe essere preoccupazione prima di tutto dei gruppi comunista e della sinistra indipendente in quanto sono stati protagonisti delle gravi iniziative al Senato relative al disegno di legge, nonché della maggioranza e del Governo, dato che, a viso aperto, potevano rivendicare il proprio ruolo, ma non hanno avuto il coraggio di farlo, di fronte a strumentalizzazioni demagogiche di una realtà che non corrisponde affatto alle disposizioni che vi accingete ad approvare.

Con grande amarezza e un senso di disgusto, dato che non mi pare esistano i presupposti di un ripensamento, voterò dunque contro la modifica introdotta dal Senato. E debbo dichiarare che il peso morale di questo voto negativo è per me di grande entità, tanto più rilevante quanto più cozza con l'insensibilità o l'opportunismo delle altre forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

GIULIO CARADONNA. Onorevole Presidente, colleghi, la responsabilità che il Parlamento si assume nel varare questa legge non può esimere nessuno dall'assumersi a sua volta le proprie responsabilità di fronte alla storia ed all'opinione pubblica che sarà chiamata a decidere sugli effetti che questa legge produrrà fatalmente nell'ordinamento giuridico italiano e nella nostra società.

Nessuno nega che si tratta di una legge eccezionale. Le leggi eccezionali, però, pongono ad una Repubblica che si fonda sui principi della democrazia, notevoli dubbi. In particolare, bisogna chiedersi se

la legge eccezionale di cui stiamo discutendo serve effettivamente a combattere il terrorismo. I paesi veramente democratici, o per lo meno quelli che fino ad oggi avevamo considerato come « i padri della democrazia moderna » (anche se sconvolti da fenomeni terroristici ancora più gravi di quelli che si verificano da noi, pur se di diversa natura e forse con un eguale burattinaio) non hanno mai fatto ricorso a leggi eccezionali. L'esempio più lampante è quello dell'Inghilterra dove il terrorismo dei nazionalisti irlandesi ha provocato lutti e danni di gran lunga superiori a quelli provocati dal terrorismo delle brigate rosse in Italia. Basti ricordare che addirittura venne fatta saltare una nave che aveva a bordo i più alti rappresentanti della famiglia reale britannica; basti pensare al tribunale di Londra totalmente distrutto da una bomba; a Londra continuamente percorsa dalla polizia che accorreva nei luoghi devastati da un terrorismo davvero terribile ed indiscriminato. Di fronte a tutto questo, come dicevo, l'Inghilterra non ha mai sentito il bisogno di varare leggi eccezionali; al contrario, ha affinato i propri servizi di sicurezza, le proprie forze di polizia, ed ha fatto ricorso esclusivamente, ma inflessibilmente alle leggi esistenti. Essa ha ritenuto di doversi comportare in questa maniera sulla scorta della considerazione che qualsiasi violazione eccezionale del diritto, quale che sia la causa che la determina, provoca fatalmente sconvolgimenti nell'ordinamento giuridico e sociale.

La legge di cui stiamo discutendo è voluta da quelle forze politiche che, più volte, hanno determinato quella crisi dell'ordinamento giuridico italiano che è davvero la più grave crisi che vive la Repubblica. A giustificazione di questa scelta si sostiene che il diritto deve essere l'espressione della realtà sociale, che esso è in continua evoluzione: in nome di questi principi abbiamo violentato in ogni modo l'ordinamento giuridico; abbiamo approvato leggi il più delle volte in contrasto con i principi generali del diritto; abbiamo determinato — e lo ripeto — quella che è la crisi fondamentale della Repubblica

italiana che non è tanto crisi economica e sociale, ma crisi di certezza del diritto.

Con questa legge siamo arrivati al colmo. Siamo alla legge eccezionale, che stabilisce in definitiva una discrezionalità nei confronti della punibilità del reo, tale da produrre la scarcerazione, in pratica l'assoluzione concreta di rei macchiatissimi di rilevantissimi delitti. L'alibi, la giustificazione che le forze politiche che sostengono il provvedimento assumono è che esso praticamente ci mette nella condizione di debellare il terrorismo. Brutta legge, brutti principi, ma la giustificazione pratica che viene prospettata è quella di poter debellare le forze del terrorismo.

Io ho i miei dubbi che tale provvedimento possa servire a tanto. I pentiti sono stati catturati o si sono costituiti, non tanto quando si è annunciata la legge sui pentiti, ma quando le forze dell'ordine hanno potuto finalmente agire con decisione. Fino a quando il terrorismo colpiva la base o i quadri intermedi, non interessava le forze politiche. Da quando l'attività delittuosa dei terroristi (prima smentita nella sua esistenza, considerata un fatto episodico, da trascurare), ha assunto un carattere organizzativo sempre maggiore, poi è giunta a colpire i vertici delle autorità politiche, allora ci si è accorti del fenomeno e dopo le sconfitte subite in un primo periodo le forze dell'ordine sono state ricostituite in qualche modo e, ricevuta la protezione e l'imbeccata politica, sono riuscite a debellare buona parte del terrorismo.

Viene il dubbio che non si voglia tanto debellare o contribuire a debellare il terrorismo attraverso il provvedimento al nostro esame, quanto dare una specie di sanatoria del terrorismo medesimo i cui esponenti, qualunque delitto abbiano commesso, possono essere scarcerati purché forniscano elementi atti alla ricostruzione dei fatti, atti ad impedire che vengano commessi altri delitti senza però dover dare ampie e concrete spiegazioni. Il caso Savasta è illuminante. Egli ha confessato due omicidi ma non ha detto perché il colonnello Varisco è stato ucciso. Qual è il punto discriminante contenuto nel prov-

vedimento, ai fini della decisione del magistrato? In esso si afferma che il rivelare parte della verità è sufficiente per poter concedere la libertà provvisoria ad un reo che, con il suo comportamento, abbia dato prova di non commettere più reati. È sufficiente quindi che il suo atteggiamento non sia tracotante e costui ottiene la libertà provvisoria. Per l'articolo 6, è sufficiente che il brigatista non dia a credere che abbia a commettere reati pericolosi per la società. Come si fa a ritenere che chiunque venga messo in libertà provvisoria non commetterà altri reati? Entriamo in considerazioni di carattere psicologico, alle quali un magistrato non era tenuto fino a questo momento. Con questo provvedimento si dà al magistrato addirittura una responsabilità senza limiti: egli, ai fini della concessione della libertà provvisoria, ha una discrezionalità talmente ampia, che non può non portare a mostruose applicazioni della norma, secondo valutazioni fatte su basi del tutto sociologiche e psicologiche dal magistrato stesso.

È vero che nei confronti del reo il magistrato deve effettuare anche una propria valutazione soggettiva, ma non si può dare a chi amministra la giustizia una responsabilità così ampia, da dover valutare se un reo, con i suoi precedenti, possa non commettere più atti pericolosi per la società, in modo tale da negare o concedere a quel punto la libertà provvisoria.

Gli effetti del provvedimento saranno devastanti per l'ordinamento giuridico. Purtroppo le forze politiche in Italia credono poco ai valori generali del diritto. L'ordinamento giuridico italiano è basato sulla volontà del Parlamento, ma io non credo che la sovranità del Parlamento possa arrivare fino al punto di sconvolgere i principi generali del diritto sui quali si basano l'ordinamento giuridico e la Costituzione italiana, con interpretazioni del tutto gratuite e varando norme che aumentano l'incertezza del diritto.

Si afferma che il provvedimento ha lo scopo di eliminare il terrorismo. Ciò è contestabile sotto ogni punto di vista.

Questo scopo non è raggiungibile con la delazione favorita fino al punto da essere codificata in termini legislativi, con la non punibilità del reo che diventi delatore, perché tutto ciò può portare invece ad una delazione calcolata. Sarebbe impossibile del resto codificare i termini e le condizioni per ritenere valida una delazione. Si parla infatti di rilevante collaborazione, parziale o totale, ma tale rilevanza viene valutata dal giudice, il quale viene trasformato in un poliziotto. Ora, vi è certamente una differenza tra l'opera del poliziotto e quella del magistrato: questi deve sempre muoversi nell'ambito di determinati diritti, perché rappresenta la legge. Anche le forze di polizia rappresentano la legge, ma è ovvio che il poliziotto ricorre da che mondo è mondo al delatore, al collaboratore prezzolato. Il poliziotto chiude un occhio su certe attività criminali, purché abbia la possibilità di tenere sotto controllo il grosso crimine, chiude l'occhio sul piccolo crimine perché venga denunciato il grosso crimine o sia possibile un'efficace opera di prevenzione al riguardo. Con questa legge facciamo il contrario, cioè assolviamo i grandi criminali e colpiamo i piccoli criminali.

Si dice che la legge non sconvolge l'ordine giuridico generale; faccio notare che più volte denunciata da tutti i gruppi, è esistita (e non poteva non esistere) addirittura una collaborazione, sia pure sporadica, tra criminalità comune e criminalità politica: ne è evidente segno il terrorismo di questi anni. Le leggi esistenti in materia, essendo punitive dei reati di terrorismo, colpivano di fatto sia i reati di carattere comune che il vero e proprio terrorismo politico.

Il problema era che il delinquente che aveva partecipato ad un'azione di banditismo politico, mirava a dimostrare che non era un politico, ma solo un delinquente comune. Ora, invece, con questa legge, il criminale comune che abbia avuto contatti, collegamenti, o abbia saputo qualcosa, si lancia a diventare criminale politico utilizzando a suo vantaggio quello che finora la legge attuale impediva che avvenisse.

Con questa legge avremo questa nuova situazione: la criminalità comune mirerà a diventare criminalità politica. Fate attenzione, signori deputati, perché i giuristi sono contrari alla violazione dei principi generali del diritto, qualunque giustificazione di carattere pratico si voglia apportare.

Considerate che domani — una volta approvata questa legge — qualsiasi cosca di camorra napoletana fingerebbe di nobilitarsi con un qualsiasi pretesto politico: a Napoli avremmo la ricostruzione del Regno borbonico!

Questa è una legge che creerà criminalità politica e criminalità comune, la quale ultima affligge la nostra martoriata Italia non meno della criminalità politica.

Si tratta di errori che rischiamo di pagare cari; è un problema di costante violazione dell'ordinamento giuridico italiano che sconvolge qualsiasi certezza dei cittadini. Con questa legge molti giovani mafiosi si faranno anni di galera e si assumeranno responsabilità di altri per coprire i capi.

Domani, questa criminalità così diffusa si sposterà dando al proprio campo di azione una qualsiasi giustificazione politica. Avremo i « finti pentiti » o i « grandi criminali pentiti » che denunceranno qualcuno che può apparire importante ai fini di una organizzazione criminale, che importante non è, col risultato di rendere inestricabili problemi già tanto complicati.

Con questa legge il ragionamento dei criminali è questo: finché mi va bene, mi va bene, quando mi va male denuncio unicamente quei casi che servono a sviare l'attenzione dei magistrati.

Che vantaggio concreto credete abbia l'azione di anti criminalità terroristica da questa legge? Il terrorista quando è individuato dalle forze dell'ordine è già messo in condizioni di non più operare, è già bruciato, non siamo ai tempi del bandito Giuliano quando la mancanza di strade in montagna consentiva di darsi alla macchia, con l'impossibilità per le forze dell'ordine, pur avendo individuato i briganti, di assicurarli alla giustizia. Oggi, l'individuazione del terrorista già lo mette in

condizioni di non nuocere, poiché le forze di polizia sono in grado di seguirlo, di paralizzarlo.

Ai fini di questa legge l'individuazione non ha importanza, serve soltanto a provare la partecipazione di questo o di quel terrorista ad un determinato fatto criminoso. Ciò, però, consente di chiamare altri in correo, di indicare circostanze che convalidino questo o quel delitto: tutto ciò ai fini della repressione del terrorismo ha scarsissimo rilievo e può indurre confusioni enormi. Chi ci dice che la delazione che premiamo con la liberazione, riferita a questioni intricatissime, possa effettivamente portare a colpire i maggiori responsabili? Chi ci assicura che quanto viene riferito al giudice sia la verità? Chi ci assicura che il grande criminale non indichi elementi già bruciati e da eliminare? Chi ci può dare la certezza che tanta violazione del diritto porti ad assicurare alla giustizia le bande armate?

Questa legge, in definitiva, è una specie di amnistia politica che si vuole dare a chi si dissocia; è una sorta di recupero di gran parte dei terroristi. Ma a che prezzo? La legge resta anche per il domani: chi ci dice che il pentito non si ripentirà in futuro?

Oggi si sa che le ondate terroristiche non sono determinate esclusivamente dalla capacità organizzativa delle bande armate, ma anche e soprattutto dalla insicurezza del quadro politico, dall'aggravarsi della situazione economica, dalla corruzione che può riscontrarsi in certi vertici politici. Da tutto ciò il terrorismo ricava l'alibi per la propria esistenza e, conseguentemente, riesce ad acquisire nuove leve. Per questa ragione non si può essere sicuri che il terrorismo non riprenderà le proprie attività con maggiore lena. Certo è possibile sostenere — e credo che questa sia una delle preoccupazioni dei proponenti — che tenere i terroristi in carcere significa tenerli in una caserma, pronti ad intervenire al momento opportuno, nel momento in cui cioè una crisi generale può portare all'apertura delle carceri; si può sostenere anche che si tengono delle belve in gabbia che fanno scuola di terrorismo, fan-

no proseliti tra i delinquenti comuni, affignano i propri progetti per il domani, ricompattano le organizzazioni sgominate, fanno del piccolo terrorista un terrorista esperto. Alla luce di queste considerazioni i proponenti possono dire: « Per carità, facciamoli uscire dal carcere e cerchiamo di recuperarli; cerchiamo di recuperare il grande terrorista perché così non potrà più fare da punto di riferimento per il piccolo che resta in galera ». Ma questo è un marchio di errore di valutazione perché il grande terrorista bruciato non potrà essere mai più un capo. La legge del terrorismo è spietata per cui una persona bruciata non può più essere tenuta in considerazione. Sono le nuove leve quelle che servono e ciò lo riscontriamo nei fatti concreti: vediamo in azione terroristi alle prime armi guidati dai più esperti che hanno seguito corsi di terrorismo. Ed a questo proposito non possiamo continuare a nasconderci dietro un dito ed a far finta di credere che il terrorismo in Italia sia spuntato come un « fungo nel bosco » dal mattino alla sera; è stato coltivato a lungo laddove i terroristi si addestrano ed ha potuto espandersi quando è stata smessa la sorveglianza verso coloro che avevano, per l'appunto, seguito corsi di terrorismo all'estero e che erano perciò in grado di fare gli addestratori in Italia. Sono queste le persone che oggi si vogliono salvare consentendo loro di scindere la propria responsabilità da quella di altri, da quella di coloro che essi stessi hanno addestrato ?

Quello che mi ha maggiormente impressionato, signor Presidente, è l'atteggiamento del brigatista Savasta. Quest'ultimo ha confessato reati, ha denunciato parecchi elementi del terrorismo, ha descritto l'organizzazione (forse si tratta di ammissioni inutili perché riferite a persone già bruciate ed a fatti ormai superati) ma ha escluso nella maniera più drastica qualsiasi rapporto con il terrorismo estero. Cosa si vuole ottenere allora con questa legge? Non vorrei fare l'avvocato del diavolo, ma purtroppo i risultati sono quelli che sono. È considerato sufficiente per godere dei benefici della legge che si parli

del terrorismo interno, senza dir nulla dei legami con quello esterno, perché questi non sono considerati rilevanti. Questa legge, infatti, non include tra gli elementi rilevanti ai fini della costatazione dell'effettiva collaborazione del delatore l'indicazione dei legami con l'estero, che, invece, sono uno degli aspetti più interessanti del fenomeno terroristico. Tale fenomeno, infatti, non può insorgere in nessun paese senza che vi siano santuari dove i terroristi vengono addestrati, senza che vi sia qualcuno che insegni loro come si fa del terrorismo, visto che questo è eminentemente una tecnica.

Io sono uno dei pochi che a suo tempo ha scritto un libro sul terrorismo, venendo indicato come un « mostro visionario »; e ci tengo a ricordarlo per sottolineare qual è la relatività delle opinioni nel nostro paese. Ne inviai copia, nella mia qualità di membro della Commissione difesa, al ministro della difesa e gratuitamente anche ai procuratori della Repubblica ed ai comandanti dei carabinieri: pensate che ci fu un colonnello dei carabinieri che andò dal procuratore della Repubblica di Roma per dire che bisognava denunziarmi, perché si trattava di un libro eccessivamente allarmista! Lo dico perché la crisi dell'organizzazione statale italiana non consentirà di applicare questa legge, che pur rappresenta un terremoto rispetto ai principi generali del diritto e nel campo del diritto penale. Ho già portato l'esempio di ciò che succederà con la criminalità comune, la quale cercherà di avvalersi del provvedimento e passare alla criminalità politica.

Faccio, perché rimanga agli atti, la facile profezia che forse gli astuti creatori del terrorismo in Italia, battuti sul terreno, attendono questo provvedimento per potere avere nuove leve per il terrorismo politico.

Le conseguenze saranno una recrudescenza del terrorismo politico, sotto le cui bandiere si butterà la criminalità comune, per poter godere in ogni momento della legge sui pentiti.

Il mio intervento non è tanto e solo basato sulle mostruosità giuridiche di que-

sta legge, quanto sul fatto che essa non combatterà minimamente il terrorismo, anzi, fatalmente, lo rinfocolerà.

Perché nasconderci dietro un dito? Perché negare che l'ordinamento giudiziario italiano è in crisi poiché le leggi sono quelle che sono, ma anche perché ormai ogni magistrato si ritiene creatore della legge? Si è ammesso questo principio quando si è negata la validità alle sentenze della Corte di cassazione, quando il Consiglio superiore della magistratura è stato costituito nel modo che tutti conoscono, per cui abbiamo un ordine giudiziario che è indipendente, ma che è anche, più che autonomo, anarchico. Il Montesquieu ha enunciato sì il principio della divisione dei poteri, ma nell'ambito di uno stato organico: ogni potere non può andare per conto proprio, negando i principi generali del diritto. È chiaro che quando avvenne la rivoluzione francese...

PRESIDENTE. Siccome siamo alla rivoluzione francese, le ricordo che mancano pochi minuti alla fine del suo intervento.

GIULIO CARADONNA. Io ritengo che il modo con cui si procede nel Parlamento anche per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, ponga l'Italia al di fuori dal novero delle nazioni democratiche, delle nazioni che fanno riferimento ai principi dei diritti dell'uomo.

Debbo richiamarmi a quanto hanno affermato il collega Boato ed altri, quando hanno sostenuto che i piccoli pentiti saranno condannati, il collaboratore momentaneo farà anni di carcere, molti di più di quelli che scontrerà invece l'assassino del colonnello Varisco, che vedremo presto rimesso in libertà, senza che abbia spiegato a fondo, se non con motivi vaghi di rancore, tale assassinio, che ha avuto, non c'è dubbio, origine nelle « talpe » del tribunale di Roma (mi assumo la responsabilità di questa dichiarazione). Il colonnello Varisco è stato ucciso quando stava per lasciare il servizio, perché non parlasse, perché non potesse parlare domani. Egli per altro sorvegliava molti

magistrati sospetti di lassismo e di connivenza, addirittura, col terrorismo romano e nazionale. Lasciamo perdere! Vedere il Savasta libero senza che abbia spiegato chi ha dato l'ordine effettivo alle Brigate rosse di far tacere per sempre il valoroso colonnello Varisco sarà una delle mostruosità consentite dal provvedimento al nostro esame. Esso darà forse la possibilità di mettere in libertà per sempre gli esecutori materiali di delitti, perché non possano parlare.

Il terrorismo non si combatte se il grande criminale non è a lungo tenuto dentro le carceri, se alla fine può sperare nella grazia e finalmente dire, di fronte alla durezza della pena, le verità che servono sui veri mandanti, sui veri complici, che forse sono quelli che spingono ad approvare il provvedimento. I grandi criminali forse ne fanno troppe e devono essere rimessi in libertà, purché denuncino qualche altro esecutore materiale o criminale organizzato, che non abbia importanza alcuna ai fini della conoscenza della verità sulla criminalità politica e della eliminazione, quindi, della criminalità politica stessa.

Le mie osservazioni non sono dettate da volontà ostruzionistica. Ho voluto esporre delle verità sul terrorismo, che invano altre volte, in questi anni, ho cercato di far capire alla classe politica italiana. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, per cui il mio appello e quello del mio gruppo molto probabilmente resteranno vani e ci toccherà assistere all'inutile stupro dei principi generali del diritto, che provocherà l'effetto opposto a quello che si indica all'opinione pubblica di voler raggiungere, vale a dire l'eliminazione del terrorismo.

Il povero professor Semerari, una delle vittime, il grande criminologo, mi disse: « Caro Caradonna, stavo scrivendo un libro (chissà se quelle pagine saranno ritrovate) sulla schizofrenia della legislazione italiana: tutto quello che in Italia si fa con un intendimento, raggiunge l'intendimento e l'obiettivo opposto ». Il grande psichiatra, il professor Semerari, ha fatto la fine che tutti conoscono. Gliene rendia-

mo merito: è una delle vittime della situazione che esiste in Italia. Lo è stato due volte, anche perché era stato tenuto in carcere con un'accusa orrenda, e poi scarcerato. A proposito dei pentiti che fanno i delatori, abbiamo degli esempi, molto indicativi di questa gente che mira ad acquisire meriti. Rischieremo addirittura di avere dei falsi pentiti, criminali che si butteranno in politica. Ci sono già degli esempi. Vi posso citare decine di processi, nei quali criminali comuni cercano di farsi passare per criminali politici, provocando arresti di persone perbene. Potrei citare anche molte richieste giudiziarie mostruose, istruite da giudici impreparati, i quali pensano di avere chissà che cosa fra le mani quando hanno le dichiarazioni dei pentiti. Vi posso citare dei casi giudiziari a Roma che sono veramente dei casi mostruosi. Comunque con questa legge si otterrà l'effetto di aumentare il terrorismo, la confusione e il caos nell'ordinamento giudiziario. Questo è quanto volevo dire, concludendo una battaglia che ho voluto condurre per affermare delle verità che saranno sgradevoli, ma che sono verità e tali restano, e domani la storia ci dirà che erano giuste. Abbiamo il triste privilegio di essere facili Cassandre, come lo siamo stati in passato.

LUCIANO VIOLANTE. Il mio intervento sarà molto breve, perché credo che sia necessario soffermarsi soltanto sull'articolo 6 del provvedimento, e cioè solo sul problema della libertà provvisoria. Esprimendo un giudizio politico su questa forma di libertà provvisoria, dico subito che il gruppo comunista non la intende come un salvacondotto per i grandi pentiti né come un mezzo per sottrarli all'esecuzione della pena. A tale criterio riteniamo che il giudice dovrà attenersi nella concessione della libertà provvisoria, considerando anche che vi è un sistema di eventuale applicazione di obblighi per controllare che l'esecuzione della pena di fatto avvenga. Rimanendo fermo questo punto, aderiamo alla formulazione dell'articolo approvata dal Senato per una serie di motivi tecnici. Il testo dell'articolo approvato

dalla Camera è stato giudicato dalle forze politiche, ad eccezione dei radicali e dei missini, troppo permissivo. Ma, a ben valutarla, la soluzione del « tetto » si prestava ad un altro tipo di equivoco, perché il tetto di dieci o di cinque anni riguardava la prima condanna e in pratica diventava del tutto casuale la concessione o meno della libertà provvisoria, a seconda di quello che fosse stato nel primo processo il reato compiuto dal terrorista. Si obietta che la norma in esame non avrebbe applicazione nei confronti dei cosiddetti piccoli pentiti o di coloro che hanno commesso reati poco rilevanti o che hanno poco da dire, che non potrebbero godere della libertà provvisoria. Penso che dovremmo guardare con attenzione quello che stabilisce l'articolo 8 della « legge Cosiga », richiamato dalla prima parte dell'articolo 6 ora in questione. Quell'articolo prevede la possibilità della concessione della libertà provvisoria anche in fase istruttoria — e quindi diversamente da quanto accade per i cosiddetti grandi pentiti — quando il giudice ritenga che possa essere erogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o di una causa di estinzione della pena, tenuto conto dell'eventuale carcerazione preventiva. Si arriva quindi ad un « tetto » di applicazione della condizionale di tre anni e mezzo, considerando anche che il giudice può riconoscere l'esistenza di circostanze attenuanti generiche. Non solo, ma per molti reati commessi prima del 31 agosto 1981 è intervenuto l'indulto, per cui vi è una serie di possibilità di concessione della libertà provvisoria per i cosiddetti piccoli pentiti. Inoltre, si evitano quegli squilibri che sono stati richiamati in più interventi nel corso della precedente seduta.

Questo provvedimento è indubbiamente un provvedimento difficile, che nessuno di noi adotta con entusiasmo. È un provvedimento dettato dalla necessità. Ripeto che il gruppo comunista ritiene che esso non debba costituire un salvacondotto per la esclusione della pena per i pentiti, piccoli o grandi che siano. La cosa più opportuna a nostro giudizio è quella di la-

sciare il testo così come è stato approvato dal Senato; esso è oggetto di tensioni che conosciamo bene e per una serie di motivi politici riteniamo che debba essere approvato in un arco di tempo sufficientemente ristretto, considerando anche che è un provvedimento a tempo, che riguarda il passato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Intervengo non per riprendere il discorso che è stato utilmente fatto in merito al provvedimento in discussione nei due rami del Parlamento nelle precedenti fasi dell'*iter*, ma solo per mettere in luce qualche aspetto della normativa in esame in rapporto alle considerazioni che qui sono state svolte.

In primo luogo, vorrei sottolineare che questa legge ha carattere di temporaneità — com'è stato più volte ricordato — in quanto riguarda fatti eversivi già avvenuti e soltanto i comportamenti sono ancora da verificare; inoltre, essa non è eccezionale per quanto concerne le previsioni perché, se mai, persegue il fine opposto, quello, cioè, di riportare entro i principi del codice penale fattispecie precedentemente regolate da una disposizione anomala come quella contenuta nella cosiddetta legge Cossiga. Quindi, se un rilievo di eccezionalità può essere fatto, esso deve riguardare quella disposizione che è stata introdotta nell'ordinamento e che avrà efficacia tra quattro mesi, quando decadranno gli effetti del provvedimento al nostro esame, qualora, ovviamente, esso venga approvato.

Il disegno di legge in discussione, invece, richiamando, sia pure con i necessari aggiustamenti, l'articolo 309 del codice penale e, in riferimento all'articolo 2, il principio che misure di indulgenza vanno collegate a comportamenti antagonisti rispetto a quelli compiuti, rientra perfettamente nell'ordinamento, per cui, a maggior

ragione, stupisce il fatto che, da parte di talune forze politiche, si insista sull'eccezionalità e sulla contraddittorietà della norma in oggetto rispetto, appunto, all'ordinamento generale.

Per ciò che concerne la questione, assai delicata ed importante, dell'applicabilità di questa legge a chi si sia reso responsabile di un numero rilevante di reati gravissimi, vorrei ricordare, rimandando evidentemente sempre al magistrato la fase applicativa della legge, che anche l'articolo 3 non collega i benefici previsti alla quantità di informazioni fornite, ma a comportamenti di fattiva dissociazione dall'organizzazione eversiva.

Vorrei ancora ricordare che questa legge, contrariamente a ciò che è stato affermato anche nella seduta odierna circa la impossibilità di una verifica dei comportamenti, prevede, invece, che i benefici possano essere concessi solo dopo che i comportamenti siano stati sottoposti al filtro di un dibattito.

Mi rendo conto, per altro, delle perplessità che sono state avanzate e che si sono concretizzate nella presentazione di emendamenti; tuttavia, vorrei sottolineare che leggi come quella in esame abbisognano di consensi quasi unanimi, per cui, a nome del Governo, ne raccomando l'approvazione, in modo che restino integre tutte le ragioni che l'hanno ispirata. Se vi è una preoccupazione, essa riguarda proprio l'eventuale ritardo nell'approvazione del provvedimento, ritardo che potrebbe permettere al partito armato di riorganizzarsi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO